



# COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26

data: 02-12-2013

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
DETRAZIONI ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 17,00, presso il Palazzo di Città e nell'apposita sala, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti:

	<b>TANZARELLA</b>	Domenico	Sindaco
1)	<b>MELPIGNANO</b>	Angelo	Consigliere
2)	<b>MONTANARO</b>	Sergio	"
3)	<b>CELLIE</b>	Giovanni	"
4)	<b>POMES</b>	Vincenzo	"
5)	<b>SOZZI</b>	Pier Luigi	"
6)	<b>FLORE</b>	Maurizio	"
7)	<b>COLUCCI</b>	Giuseppe	"
8)	<b>CALAMO</b>	Antonio	"
9)	<b>CARIULO</b>	Carmela	"
10)	<b>FLORE</b>	Renato	"
11)	<b>TAGLIENTE</b>	Vittorio	"
12)	<b>DE PASQUALE</b>	Salvatore	"
13)	<b>PARISI</b>	Giovanni	"
14)	<b>ZURLO</b>	Giuseppe	"
15)	<b>INDIANO</b>	Antonio	"
16)	<b>DANESE</b>	Luisa	"
17)	<b>MORO</b>	Cosimo	"
18)	<b>NACCI</b>	Vincenzo	"
19)	<b>DE STRADIS</b>	Salvatore	"
20)	<b>PUTIGNANO</b>	Fabrizio	"
21)	<b>CAMASSA</b>	Ernesto	"
22)	<b>MOLENTINO</b>	Antonio	"
23)	<b>CARPARELLI</b>	Roberto	"
24)	<b>CAVALLO</b>	Guglielmo	"
25)	<b>MILONE</b>	Adele	"
26)	<b>GALIZIA</b>	Antonio Raffaele	"
27)	<b>CONTINELLI</b>	Christian	"
28)	<b>COPPOLA</b>	Gianfranco	"
29)	<b>SAPONARO</b>	Oronzo	"
30)	<b>SEMERANO</b>	Vito	"

all'appello nominale risultano **presenti n. 27** ed **assenti n. 4** di cui ai numeri :  
19, 22, 28, 30 -

Il Presidente del Consiglio Angelo MELPIGNANO, dichiarata valida la seduta per il numero dei componenti presenti, invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Cheti Narracci -

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:

**"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013** “dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/00:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica – F.to Francesco CONVERTINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla regolarità contabile - F.to Francesco CONVERTINI

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”*,

- lettera f): *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni”*;

- lettera g): *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”*;

**VERIFICATO** che l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e così come modificato dall'art.10 comma 4 lettera b) del D.L. 35/2013, precisa che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**PRESO ATTO** dell'art. 8 comma 2 del decreto legge 31 agosto, n.102 secondo il quale: *“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune”*;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 21 del 04/07/2012 avente ad oggetto: *“Imposta municipale unica (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2012”* con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l'anno 2012;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.10.2012;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.266 del 07/11/2013, di approvazione dello schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, con la quale è stato proposto di confermare per l'esercizio finanziario 2013 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/07/2012;

**RITENUTO** pertanto confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU già deliberate per l'anno 2012;

**VISTO** il decreto legge 31 Agosto 2013, n.102 convertito con legge 28/10/2013, n.124 con il quale è stato prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

**VISTO** il parere della Commissione Consiliare competente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** "il Regolamento generale delle entrate tributarie " approvato con deliberazione consiliare n.10 del 19.03.2007;

**VISTO** la "Carta dei diritti del Contribuente" approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 06/11/03;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

1. **di confermare**, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente riportate, le aliquote e le detrazioni I.M.U. già deliberate per l'anno 2012 con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 04/07/2012;
2. **di prendere atto** dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in particolare delle seguenti disposizioni normative:
  - lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*,
  - lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni"*;

- lettera g): *“i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”*;

3. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
4. **di dare altresì atto** che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.10.2012;
5. **di trasmettere**, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. **di prendere atto** di quanto stabilito dall’art.13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art.10 comma 4 lettera b) del D.L. 35/2013, secondo il quale *“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;
7. **di pubblicare** il presente atto ai sensi dall’art. 8 comma 2 del decreto legge 31 agosto, n.102 secondo il quale: *“Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune”*;
8. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma;
9. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Estensore Dcerasino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta su riportata, su cui sono stati acquisiti i pareri preliminari di cui all'art. 49 del T.U. 267/00;

UDITA la relazione dell'Assessore Matarrese;

UDITI gli interventi così come riportati nel verbale di seduta qui richiamato per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del D.Lgv. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO del seguente risultato, proclamato dal Presidente, della votazione in seduta pubblica e per appello nominale, relativa alla proposta in oggetto:

PRESENTI n° 27; VOTANTI n° 27; FAVOREVOLI n° 19; CONTRARI n° 8 (Camassa, Molentino, Carparelli, Cavallo, Milone, Galizia, Continelli, Saponaro) ASSENTI n° 4 (De Stradis, De Pasquale, Coppola, Semerano) -

### DELIBERA

1. **di confermare**, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente riportate, le aliquote e le detrazioni I.M.U. già deliberate per l'anno 2012 con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 04/07/2012;
2. **di prendere atto** dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in particolare delle seguenti disposizioni normative:
  - lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",
  - lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni";
  - lettera g): "i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
3. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
4. **di dare altresì atto** che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.10.2012;
5. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. **di prendere atto** di quanto stabilito dall'art.13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art.10 comma 4 lettera b) del D.L. 35/2013, secondo il quale "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

7. **di pubblicare** il presente atto ai sensi dall'art. 8 comma 2 del decreto legge 31 agosto, n.102 secondo il quale: "Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune”;
8. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza che riveste l'atto

Visto l'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;

Con il seguente esito della votazione in seduta pubblica espressa per mezzo di alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n° 27; VOTANTI n° 27; FAVOREVOLI n° 19; CONTRARI n° 8 (Camassa, Molentino, Carparelli, Cavallo, Milone, Galizia, Continelli, Saponaro) ASSENTI n° 4 (De Stradis, De Pasquale, Coppola, Semerano) -

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
f.to Angelo Melpignano

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr.ssa Cheti Narracci

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 06.12.2013

IL RESPONSABILE  
F.to Dr. Natalino Santoro

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000:  
- per immediata esecutività.

data, 06.12.2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Cheti Narracci

---

---

Per copia conforme

data, .....

\_\_\_\_\_

---

---